

2.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE III CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Alberto	SCIOLLA LAGRANGE PUSTERLA	Presidente
" Angelo	GIULIANO	Consigliere
" Guido	MARLETTA	"
" Francesco	BOFFA TARLATTA	"
" Luigi Francesco	DI NANNI	Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MORELLI PIERA, STANESCU GEORGEL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, difesi dall'avvocato GREGORIO IANNOTTA, giusta delega in atti; Ricorrenti

contro

VIAGGI KUONI SOC, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 86, difesa dall'avvocato FRANCO SALVUCCI, giusta delega in atti; Controricorrente

avverso la sentenza n. 1757/94 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 10/05/94 e depositata il 21/06/94 (R.G. 782/92); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/96 dal Relatore Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI; udito l'Avvocato Dott. Gregorio IANNOTTA; udito l'Avvocato Dott. Franco SALVUCCI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilita' del 1° motivo di ricorso e l'accoglimento del 2° e 3°.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. PIERA MORELLI e GEORGEL STANESCU, con atto del 21 ottobre 1985, hanno convenuto in giudizio l'Agenzia di viaggi srl Kuoni, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che essi avevano subito a causa di un incidente stradale verificatosi il 4 gennaio 1985 nel corso di una escursione turistica organizzata dalla convenuta.

Gli attori hanno dichiarato: che avevano partecipato ad un viaggio- soggiorno a Sri Lanka organizzato dalla Kuoni dal 24 dicembre 1984 al 9 gennaio 1985; che nel corso di questo soggiorno la guida locale della Kuoni aveva organizzato un'escursione alla quale essi avevano partecipato; che nel corso di questa escursione il veicolo che li trasportava era stato coinvolti in un incidente dal quale essi avevano riportato gravi danni; che il responsabile di questi danni era la Kuoni, quale organizzatrice del giro turistico.

L'Agenzia di Viaggi si e' costituita in giudizio ed ha contestato la domanda.

2. La domanda e' stata rigettata dal tribunale di Milano e la decisione e' stata confermata dalla Corte di appello di quella cito' con sentenza del 21 giugno 1994.

3. Per la cassazione di questa sentenza Piera Morelli e Georgel Stanescu hanno proposto ricorso, svolgendo tre motivi.

Resiste con controricorso la Spa Viaggi Kuoni.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Nell'ordine logico deve essere esaminato innanzi tutto il secondo motivo con il quale i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli art. 12, 14 e 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dell'art. 1681 cod. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

I ricorrenti sostengono che la Corte di appello non ha svolto alcuna indagine sulla diligenza della Societa' di viaggi Kuoni nella scelta del vettore al quale era stata commesso lo svolgimento dell'escursione.

Il motivo non e' fondato.

1.2 La prima parte del motivo, come si ricava dalla sua enunciazione, benché nell'instanzazione denuncia la violazione delle norme contenute nella Convenzione di Bruxelles del 1970 e dei principi indicati dal codice civile in tema di responsabilità del vettore, in realtà è rivolto contro la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice del merito. Piera Morelli, infatti, non critica i modelli delle fattispecie giuridiche indicate nelle norme sopra citate (sulla responsabilità dell'organizzatore di viaggi turistici), ma la rilevanza giuridica qualificante degli elementi di fatto concretamente accertati.

Cio' posto la Corte di appello ha riconosciuto l'incidente di cui è causa, individuandone la dinamica del fatto che l'auto pubblica (taxi) sulla quale si trovavano i ricorrenti era stata investito frontalmente da un camion che aveva invaso la carreggiata percorsa dall'auto pubblica.

Sulla base di questa ricostruzione la Corte di Roma ha ritenuto che doveva essere confermato il giudizio del tribunale sulla mancanza di responsabilità della Kuoni ed ha giustificato questa conclusione attraverso l'esame delle risultanze istruttorie. Questa decisione si sottrae alla censura di violazione di legge. Gli artt. 12, 13 e 14 della Convenzione di Bruxelles, alla quale l'Italia ha dato esecuzione con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084, contengono i seguenti principi:

a) l'organizzatore di viaggi turistici risponde anche quando l'esecuzione della corrispondente prestazione sia stata affidata ad un suo ausiliare, come del resto dispone anche l'art. 1228 del codice civile vigente;

b) egli è responsabile anche dei servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, quando effettua personalmente questi servizi;

c) in questo ambito la sua responsabilità può essere vinta solo attraverso la dimostrazione della sua diligenza.

Da questi principi si ricava che tutte le volte in cui non riesca a fornire la dimostrazione di avere adottato le cautele necessarie nella situazione concreta, l'organizzatore di un viaggio turistico o i suoi commessi non può sottrarsi al giudizio di responsabilità. Le norme non configurano, certamente, una responsabilità oggettiva dell'organizzatore del viaggio turistico, dato che egli non assume un'obbligazione di garanzia circa il risarcimento dei danni subiti dal passeggero, ma di esecuzione della prestazione secondo diligenza.

Alla luce di queste premesse il motivo travisa la sentenza impugnata, in quanto tende ad introdurre nuovamente il discorso sulla responsabilità della Kuoni che la Corte di appello ha escluso non già tralasciando di considerare l'obbligo di diligenza dell'agente di viaggio, ma dichiarando che quest'obbligo non esisteva nella situazione concreta per come si ricava dalla dinamica dell'incidente.

Con riferimento alla ricostruzione della dinamica dell'incidente non ricorre poi il difetto di motivazione, in quanto i ricorrenti non possono pretendere che in questa sede di legittimità la ricostruzione della dinamica dell'incidente sia compiuta in maniera diversa da quella compiuta dal giudice del merito, la quale sarebbe errata per il solo fatto di non corrispondere agli interessi dei ricorrenti.

Infatti, la Corte di appello di Roma ha ritenuto, in base agli elementi di prova di cui si dirà nell'esame degli altri motivi del ricorso, che l'incidente era avvenuto per colpa esclusiva di un terzo, la cui condotta illegittima escludeva totalmente il coinvolgimento dell'agente di viaggio o dei suoi commessi.

2.1 Con il primo motivo del ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 246 cod. proc. civ., dei principi e norme che regolano la prova testimoniale e l'attendibilità dei testi, nonché omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

I ricorrenti si riferiscono al rigetto della domanda fondata su un giudizio di maggiore attendibilità delle deposizioni di due testimoni rispetto a quella, contrastante con le prime due, di un altro testimone.

La ricorrente sostiene che i testi dichiarati attendibili erano incapaci di testimoniare, in quanto interessati alla definizione della causa.

Il motivo non e' fondato.

2.2. Nella giurisprudenza di questa Corte e' stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale la nullita' della deposizione testimoniale per incapacita' del testimone non ha natura assoluta, ma e' stabilita nell'interesse delle parti: da ultimo, sent. 20 aprile 1996 n. 3787. Da questo inquadramento, condiviso dal Collegio, deriva che la denuncia dell'incapacita' dei testi doveva essere fatta dagli attuali ricorrenti nella prima difesa successiva alla deposizione dei due testimoni, nei confronti dei quali e' stata denunciata una condizione di incapacita', come dispone l'ultima parte dell'art. 157 cod. proc. civ. Nella vicenda che si sta esaminando i ricorrenti non hanno tempestivamente adempiuto a tale onere e tanto basta avere accertato per respingere la critica contenuta nel primo motivo.

3.1. Con il terzo motivo e' denunciata violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e dei principi e norme che regolano la valutazione delle prove, dell'art. 2054 cod. civ., dei principi che regolano l'onere della prova ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il motivo ripropone il problema dell'efficacia della deposizione di uno dei testi alla luce della valutazione offerta dal giudice del merito e critica la valutazione delle prove per come questa e' stata compiuta dalla Corte di appello.

Il motivo non e' fondato.

3.2 Sul primo punto il Collegio rileva che questa Corte ha ripetutamente chiarito che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio dell'attendibilita' dei testi o sulla credibilita' di alcuni invece che di altri e la scelta, fra le varie deposizioni, di quelle ritenute piu' idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale deve solo indicare le ragioni del proprio convincimento: sent. 12 marzo 1996, n. 2008, tra le piu' recenti.

La Corte di appello di Roma ha dichiarato che la deposizione del teste Stanescu, secondo la quale l'incidente era avvenuto in quanto il taxi sul quale viaggiavano i ricorrenti era stato investito frontalmente da altro automezzo che aveva invaso la carreggiata del primo autoveicolo, era attendibile perche' resa non nell'immediatezza del fatto e quindi in condizioni di piena consapevolezza.

Con questa considerazione il giudice del merito, quindi, ha esaurito gli obblighi di motivazione richiesti nella fattispecie concreta.

Per quanto riguarda la scelta degli altri mezzi di prova il Collegio deve ribadire il principio, anch'esso ripetutamente affermato da questa Corte, che l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute piu' idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge: sent. 25 maggio 1995, n. 5748, tra le piu' recenti. Sotto questo profilo, quindi, i ricorrenti non possono avanzare alcuna censura alla decisione impugnata.

Quanto alla violazione del principio sull'onere della prova, principio individuato dalla ricorrente nella mancata applicazione della regola della presunzione di colpa indicata dall'art. 2054, secondo comma cod. civ., il quale gravava anche sul conducente dell'auto sulla quale viaggiavano i ricorrenti, basta rilevare che tale presunzione poteva ricadere sul conducente del taxi, ma non sulla agenzia di viaggi Kuoni.

Questa, infatti, era tenuta ad un comportamento diligente nella scelta dell'autoveicolo coinvolto nell'incidente, ma non poteva esser coinvolta per il solo comportamento eventualmente imprudente dell'autista del taxi, il quale, pacificamente, nella fattispecie concreta, non era ne' dipendente, ne' commesso dell'agente di viaggio.

4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese di questo giudizio secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 420.600, oltre onorari che si liquidano in lire 2 milioni.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 1996, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 24 MAGGIO 1997

( C.C. 1228; 1681; 2054; CPC 116; 157; 246; L. n. 1084 27/12/1977 art. 12, art. 14, art. 15 )